

## ATTO COSTITUTIVO

### Associazione “CENTRO STUDI INTERNAZIONALI LORENZO GIBERTI - APS”

In data 4 gennaio 2021, per via telematica, alle ore 9,30 si sono riunite le seguenti *persone*:

- **Merlo Alessandro** nato a Livorno il 11 novembre 1970, residente a Livorno in Corso Mazzini n. 24, cittadino Italiano, codice fiscale MRLLSN70S11E625J;
- **Romby Giuseppina** nata a Imperia il 13 novembre 1943, residente a Firenze Via Andrea del Castagno n. 1, cittadina Italiana, codice fiscale RMBGPP43S53E290V;
- **Danesi Sandro** nato a Pescia il 21 luglio 1973, residente a Buggiano Via Pistoiese n. 62, cittadino Italiano, codice fiscale DNSSDR73L21G491U;
- **Molducci Chiara** nata a Ravenna il 1 settembre 1972, residente a San Casciano in Val di Pesa (FI) Via Lucardesi n. 17, cittadina Italiana codice fiscale MLDCHR72P41H199F;
- **Liscia Dora** nata a Livorno il 16 novembre 1948, residente a Firenze Via Della Mattonaia n. 45, cittadina Italiana, codice fiscale LSCDRO48S56E625F;
- **Lavoratti Gaia** nata a Pescia il 25 settembre 1980, residente a Pescia Viale Garibaldi n. 8, cittadina Italiana, codice fiscale LVRGAI80P65G491J;
- **Velo Uliva** nata a Firenze il 2 aprile 1975, residente a Firenze via di Santo Spirito n. 7, cittadina Italiana, codice fiscale VLELVU75D42D612D;
- **Clini Paolo** nato a Cagli (PU) il 3 gennaio 1963, residente a Fano (PU) Via L. B. Alberti n. 112, cittadino Italiano, codice fiscale CLNPLA63A03B352V;
- **Carrer Stefano** nato a Bologna il 26 settembre 1956, residente a Grizzana Morandi (BO) via Stanco-Monte n. 88/D cittadino Italiano, codice fiscale CRRSFN56P26A944R;
- **Coppe Marco** nato a Valdobbiadene (TV) il 3 settembre 1993, residente a Valdobbiadene (TV) Viale Sant’Antonio n. 11 i.1, cittadino Italiano, codice fiscale CPPMRC93P03L565S;
- **Lazzari Giulia** nata a Pistoia il 26 aprile 1989, residente a Pistoia Via Fiorentina n. 404, cittadina Italiana, codice fiscale LZZGLI89D66G713B;
- **Manghi Alessandro** nato a Firenze il 18 gennaio 1993, residente a Firenze Via Luigi Einaudi n. 6, cittadino Italiano, codice fiscale MNGLSN93A18D612V;
- **Bartoli Matteo** nato a San Miniato (PI) il 24 maggio 1988, residente a Fucecchio Via delle Viole San Pierino n. 2, cittadino Italiano, codice fiscale BRTMTT88E24I046V;
- **Rimini Giulia** nata a Bagno a Ripoli (FI) il 21 aprile 1991, residente a Pelago (FI) Via Dante Alighieri n. 13, cittadina Italiana, codice fiscale RMNGLI91D61A564R, nella sua qualità di Vicesindaco Protempore del Comune di Pelago (FI) con sede in Pelago Via Pontevecchio n. 1, codice fiscale/Partita Iva 01369050487;

I presenti designano, in qualità di *Presidente* dell’Assemblea costitutiva Merlo Alessandro il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione la Sig.ra Romby Giuseppina quale *Segretario* ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell’Assemblea costitutiva illustra la bozza dello statuto e i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione dell’associazione e dà lettura dello *Statuto* contenente le norme relative al funzionamento dell’ente, da considerarsi parte integrante del presente *Atto costitutivo*, che viene *approvato all’unanimità*.

I presenti, di comune accordo, *convengono e stipulano* quanto segue:

#### ART. 1 DENOMINAZIONE

È costituita fra i presenti, ai sensi del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato “Codice del Terzo settore o più brevemente Cts”) e, in quanto compatibile, del *Codice Civile* e relative disposizioni di attuazione, una *associazione* avente la seguente *denominazione*:

**“CENTRO STUDI INTERNAZIONALI LORENZO Ghiberti - APS”**, da ora in avanti denominato “*associazione*”, con *sede legale* nel Comune di Pelago (FI) in Pelago Via Pontevecchio n.1.

L’associazione potrà istituire, su delibera dell’organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento di sede all’interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto. L’associazione ha *durata illimitata*.

## **ART. 2 PATRIMONIO**

Il *patrimonio iniziale* dell’associazione è di 780,00 euro (settecentoottanta virgola zero zero euro). Possono entrarne a far parte eventuali lasciti, donazioni, etc.

## **ART. 3 OGGETTO**

L’associazione *non ha scopo di lucro* e persegue *finalità* di promozione culturale, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti *attività* di interesse generale, in *forma* di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera *d*) del comma 1, art. 5 del Cts);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera *h*) del comma 1, art. 5 del Cts);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera *i*) del comma 1, art. 5 del Cts).

In particolare l’associazione si prefigge di svolgere attività volte allo studio, alla tutela, all’indagine e alla valorizzazione:

- della figura di Lorenzo Ghiberti e delle sue opere,
- dei territori dove secondo la tradizione è nato, ha vissuto, ha lavorato e dove sono rintracciabili testimonianze della sua influenza artistica.

L’associazione per la realizzazione delle proprie attività potrà inoltre:

- curare il coordinamento, il collegamento, la promozione di iniziative culturali anche tramite collaborazione con altre Associazioni, organizzazioni, enti pubblici e privati;
- promuovere borse di studio, concorsi, premi e iniziative culturali in generale su temi di particolare interesse legati alla figura, alle opere e ai territori riconducibili a Lorenzo Ghiberti;
- organizzare convegni, anche in collaborazione con altre associazioni del settore o di settori affini;
- realizzare o promuovere iniziative editoriali, articoli promozionali didattici e studi per la diffusione della conoscenza dei beni culturali;
- organizzare corsi di formazione e di specializzazione anche postuniversitaria sui temi di cui sopra.
- acquistare, locare, prendere in uso e/o comodato spazi, immobili e strutture dove verranno realizzate tutte le attività precedentemente elencate.

L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La Loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell’Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

#### **ART. 4 CONSIGLIO DIRETTIVO**

I presenti stabiliscono (con votazione palese) che, per il primo mandato, il Consiglio Direttivo sia composto da 7 (sette) componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti *cariche*:

-Presidente

-Vicepresidente di diritto il Sindaco di Pelago (o un suo delegato nominato con delibera di G.C.)

-Segretario

-Consiglieri

MERLO	ALESSANDRO	presidente
RIMINI	GIULIA	vicepresidente
ROMBY	GIUSEPPINA	segretario
DANESI	SANDRO	tesoriere
MOLDUCCI	CHIARA	consigliere
LAVORATTI	GAIA	consigliere
VELO	ULIVA	consigliere

#### **ART. 5 COMITATO SCIENTIFICO**

I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Comitato Scientifico sia composto da 5 componenti e nominano a farne parte i signori:

LISCIA	DORA	Presidente
VANNINI	GUIDO	componente comitato scientifico
ROMBY	GIUSEPPINA	componente comitato scientifico
CLINI	PAOLO	componente comitato scientifico
MERLO	ALESSANDRO	componente comitato scientifico

Il Comitato Scientifico può essere cambiato senza ricorrere alla modifica dello Statuto, su richiesta motivata del Presidente e con approvazione di almeno l'80% dei membri.

**ART. 6** Il *primo esercizio* si chiuderà in data 31 dicembre 2021. I *successivi esercizi* hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

#### **ART. 7**

La quota associativa viene fissata in euro 20,00 per i soci con età minore di 35 anni compiuti, in euro 50,00 per i soci di età maggiore di 35 anni compiuti, in euro 250,00 per Enti, Associazioni, Istituzioni, Imprese ed altri soggetti diversi rispetto alle persone fisiche, fatta salva la facoltà di versamenti superiori da parte dei fondatori per la copertura delle spese d'atto. Eventuali variazioni dell'importo delle quote saranno deliberate dall'Assemblea.

Le *spese* del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

#### **ART. 8**

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo Settore continua ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro Regionale o Prefettizio delle associazioni. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte

dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Cts, attraverso la sua iscrizione al Registro Regionale o Prefettizio delle associazioni previsto dalla specifica normativa di settore.

## **ART. 9**

Per tutto quanto non espressamente previsto in questo atto, le parti si richiamano alle vigenti disposizioni di legge in materia di associazioni. Le spese del presente atto, conseguenti e dipendenti, sono a carico dell'Associazione stessa. Il presente atto costitutivo e statuto è soggetto ad imposta di registro in misura fissa ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.82 del codice del terzo settore (Decreto Legislativo n. 117/2017).

Letto, approvato e sottoscritto

I Soci Fondatori

MERLO ALESSANDRO

ROMBY GIUSEPPINA

DANESI SANDRO

MOLDUCCI CHIARA

LISCIA DORA

LAVORATTI GAIA

VELO ULIVA

CLINI PAOLO

CARRER STEFANO

COPPE MARCO

LAZZARI GIULIA

MANGHI ALESSANDRO

BARTOLI MATTEO

COMUNE DI PELAGO (FI) in persona del Vice Sindaco RIMINI GIULIA

STATUTO  
Associazione “CENTRO STUDI INTERNAZIONALI LORENZO Ghiberti – APS”

**ART. 1**  
**(Denominazione, sede e durata)**

È costituita fra i presenti, ai sensi del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e, in quanto compatibile, del *Codice civile* e relative disposizioni di attuazione, una *associazione* avente la seguente denominazione:

“*Centro Studi Internazionali Lorenzo Ghiberti - APS*”, da ora in avanti denominato “*associazione*”, con *sede legale* nel Comune di Pelago (FI), in Pelago via Pontevecchio n. 1 e con *durata illimitata*.

**ART. 2**  
**(Scopo, finalità e attività)**

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue *finalità* civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti *attività* di interesse generale, in *forma* di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera *d*) del comma 1, art. 5 del Cts);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera *h*) del comma 1, art. 5 del Cts);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera *i*) del comma 1, art. 5 del Cts).

In particolare l'associazione si prefigge di svolgere attività volte allo studio, alla tutela, all'indagine e alla valorizzazione:

- della figura di Lorenzo Ghiberti e delle sue opere,
- dei territori dove secondo la tradizione è nato, ha vissuto, ha lavorato e dove sono rintracciabili testimonianze della sua influenza artistica.

L'associazione per la realizzazione delle proprie attività potrà inoltre:

- curare il coordinamento, il collegamento, la promozione di iniziative culturali anche tramite collaborazione con altre Associazioni, organizzazioni, enti pubblici e privati;
- promuovere borse di studio, concorsi, premi e iniziative culturali in generale su temi di particolare interesse legati alla figura, alle opere e ai territori riconducibili a Lorenzo Ghiberti;
- organizzare convegni, anche in collaborazione con altre associazioni del settore o di settori affini;
- realizzare o promuovere iniziative editoriali, articoli promozionali didattici e studi per la diffusione della conoscenza dei beni culturali;
- organizzare corsi di formazione e di specializzazione anche postuniversitaria sui temi di cui sopra.
- acquistare, locare, prendere in uso e/o comodato spazi, immobili e strutture dove verranno realizzate tutte le attività precedentemente elencate.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non

corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

### **ART. 3**

#### **(Ammissione e numero degli associati)**

L'associazione è formata da soci fondatori e soci ordinari.

Il *numero* di questi ultimi è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione *persone fisiche* ed *enti* che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- l'impegno a versare la quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

### **ART. 4**

#### **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- approvare il bilancio dell'associazione;
- stabilire l'importo della quota associativa.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

**ART. 5**  
**(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

**ART. 6**  
**(Organi)**

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo solo se ne ricorrono i presupposti previsti dalla norma vigente;
- il Comitato Scientifico.

**ART. 7**  
**(Assemblea)**

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, tramite e-mail o altri mezzi tecnologici, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo e ai recapiti risultanti dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- stabilisce l'importo, le modalità di versamento e i termini della eventuale *quota associativa annuale*;
- approva il *bilancio di esercizio*;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Cts, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento interno e dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

E' possibile l'espressione del voto per corrispondenza e tenere le assemblee mediante mezzi di telecomunicazione.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

## **ART. 8** **(Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 9, nominati dall'Assemblea per la *durata* di tre anni e sono *rieleggibili* per tre mandati.



La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti. Le *deliberazioni* del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Cts, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

### **ART. 9 (Presidente)**

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vicepresidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

### **ART. 10 (Organo di controllo)**

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in

conformità alle linee guida ministeriali. Il *bilancio sociale* dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **ART. 11**

##### **(Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

#### **ART. 12**

##### **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **ART. 13**

##### **(Risorse economiche)**

L'associazione può trarre risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

#### **ART. 14**

##### **(Divieto di distribuzione degli utili)**

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **ART. 15**

##### **(Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

#### **ART. 16**

##### **(Bilancio sociale e informativa sociale)**

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate dell'associazione sono superiori ai limiti previsti dal secondo comma dell'art. 14 del Cts l'associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Inoltre se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate dell'associazione superano il limite di cui al primo comma dell'art 14 del Cts, l'associazione dovrà redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

## **ART. 17**

### **(Libri)**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del *Consiglio Direttivo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le disposizioni vigenti.

## **ART. 18**

### **(Volontari)**

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

## **ART. 19**

### **(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo *parere positivo* dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o ai fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio con delibera dell'assemblea a maggioranza ordinaria.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

## **ART. 20**

### **(Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Cts)* e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal *Codice civile*.